



Comune di Camerino

Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 23 del 22-02-2021

ORDINANZA DEL SINDACO

LL.PP.-MANUTENZIONE-RICOSTR.PUBBLICA-PROT.CIVILE

**Oggetto: SISMA 2016- ZONA ROSSA DEL CENTRO STORICO-
RIMODULAZIONE DAL 23-02-2021-**

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di febbraio, il SINDACO Dr. Sandro Sborgia

PRESO ATTO degli eventi sismici verificatisi dal 26 ottobre 2016 e degli effetti che i medesimi hanno provocato all'interno del territorio comunale quali crolli diffusi, parziali cedimenti con conseguente necessità di procedere allo sgombero degli immobili a causa del pericolo di ulteriori cedimenti;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

VISTA E RICHIAMATA l'Ordinanza n. 211 del 15 Ottobre 2019, con la quale a seguito dei forti eventi sismici suddetti, è stata individuata e ridefinita la zona interdetta al traffico e all'accesso da parte di chiunque (c.d. zona rossa) al fine di tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica;

VISTA la nota pervenuta in data 19/02/2021, prot. N. 4315 a firma del Responsabile del **Settore 3° - Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica-** del Comune di Camerino, Ing. Marco Orioli, con la quale si comunica che:

"....Considerato che in data 08-02-2021 prot. n.3272, il D.L. ha comunicato la fine dei lavori degli interventi di messa in sicurezza dell'edificio sito in Via della Giudecca, pertanto, con la presente si comunica che:

in seguito a tali interventi è possibile procedere alla riapertura delle seguenti vie:

- *Largo Boccati;*
- *Via della Giudecca;*
- *Vicolo dell'Aquila;*
- *Largo del Teatro;*
- *Vicolo Coperto.*

Come meglio indicato nella planimetria allegata....”.

RITENUTO pertanto necessario adottare specifica ordinanza che sostituisca integralmente quelle precedenti e che indichi la nuova perimetrazione della c.d. “zona rossa” al fine di tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica così come indicato nell’allegata planimetria che è parte integrante del presente provvedimento;

RILEVATO che la presente delimitazione riguarda esclusivamente la pubblica via e non la valutazione di agibilità dei singoli edifici che è demandata all’apposita procedura di legge;

ATTESO altresì che ogni immobile o porzione di esso che risulta accessibile dalla viabilità pubblica esclusa dalla “zona rossa”, così come delimitata nella planimetria allegata alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e essenziale, deve intendersi non ricompreso in tale area;

VISTO l’art. 12 D.lgs n. 1 del 02-01-2018;

VISTO l’art. 50 c.5 e 54 c.2 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- La premessa è parte integrante della presente ordinanza;
- L’ordinanza R.G. n. 7 del 19 Gennaio 2021 *è revocata a decorrere dal 23-02-2021*;
- La perimetrazione della zona comprendente le strade e gli edifici in cui sono interdetti il traffico e l’accesso da parte di chiunque, tratteggiata con il colore rosso nella planimetria denominata “Zona Rossa Centro Storico-22 Febbraio 2021”, *allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale*.
- Che l’accesso alle strade comprese nella suddetta area sia interdetto con idonea transennatura e debitamente segnalata;
- Il divieto di modificare la collocazione delle transennature spostandole dalla sede individuata;
- Di demandare al comandante della polizia locale l’emissione di apposita ordinanza per la disciplina della circolazione ai sensi degli art.li 5 e 7 del d.lgs. 30/4/92, n. 285;
- Che l’accesso all’interno dell’area interdetta sia consentito alle forze di polizia, ai vigili del fuoco e possessori di permesso rilasciato secondo le procedure elaborate dal Dipartimento Protezione Civile prot. n. UC/TERAG 16/0016019 del 02/03/2017;
- Che l’accesso all’interno dell’area interdetta sia consentito al personale dell’ufficio tecnico – persone e mezzi - del Comune di Camerino ed eventuali altri componenti dagli stessi accompagnati;

RICORDA

Che la violazione del presente divieto costituisce reato ai sensi dell’art 650 del c.p.;

DISPONE

Di trasmettere la presente ordinanza a:

- Prefettura di Macerata: PEC: protocollo.prefmc@pec.interno.it
- Questura di Macerata: PEC: gab.quest.mc@pecps.poliziadistato.it
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- Comando 65 Compagnia Task Force Sicurezza2
csalaopvrgptum@ceselna.esercito.difesa.it
s3rgptum@stradesicure.esercito.difesa.it
casalaopvrgptum@stradesicure.esercito.difesa.it
- Centro Coordinamento Soccorsi Provinciale (S.O.I)
- Compagnia Carabinieri di Camerino: tmc30550@pec.carabinieri.it
- Stazione Carabinieri Camerino: tmc22749@pec.carabinieri.it;
- ENEL: sergio.tomassini@e-distribuzione.com

- TELECOM ITALIA: : assistenzaascavi.mar@telecomitalia.it
- ITALGAS: italgasreti@pec.italgasreti.it
- ASSM Tolentino: segreteria.assm@legalmail.it
- Polizia Locale
- Responsabili dei Settori 1°,2°,3°,4° e 6°
- Albo Pretorio del Comune di Camerino

RENDE NOTO

Che contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR entro 60 gg. Ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Dr. Sandro Sborgia

Ai sensi dell'art, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 50 dello Statuto Comunale, si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa dell'atto.

22-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, 22-02-2021

Il Funzionario delegato
Dr. Francesco Maria Aquili